

CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI TRA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE ALCIDE DEGASPERI

con sede in Borgo Valsugana (TN), via Via XXIV Maggio, 7
codice fiscale 81002070225

d'ora in poi denominata "istituzione scolastica"

rappresentato dal Dirigente Scolastico Giulio Bertoldi

nato a Trento il 19/01/1962

codice fiscale BRTGLI62A19L378D,

e

Codice fiscale _____

rappresentata da _____ codice fiscale _____

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

Via _____

Cap _____ Paese _____ Provincia _____

PREMESSO CHE

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- il tirocinio curriculare e le modalità di realizzazione dell'alternanza sono definiti nei Piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(**nominativo dell'Azienda/Ente**), qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti in tirocinio curricolare, su proposta delle Istituzioni scolastiche e formative che hanno sede nella Provincia di Trento, di seguito indicata come "istituzione scolastica/formativa".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curricolare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curricolare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
 - d) le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - f) gli obblighi riferiti alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro (D. LGS. 81/2008).
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica/formativa.

Art. 3.

1. Il **docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:
 - elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica o formativa, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curricolare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curricolare, rapportandosi con il tutor esterno;
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curricolare, da parte dello studente coinvolto;
 - informa gli organi scolastici/formativi preposti ed aggiorna il consiglio di classe/di corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - assiste il Dirigente Scolastico/Dirigente o Direttore dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curricolare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curricolare;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica/formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei **tutor** condividono i seguenti compiti:

- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curricolare **lo studente/i**, beneficiario/i del tirocinio curricolare, è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20 e quanto previsto dal DVR dell'azienda ospitante e dalla integrazione dello stesso come previsto dal *D.L. 48/2023*.

Art. 5

1. **L'istituzione scolastica/formativa** assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curricolare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi con riferimento alle polizze assicurative infortuni e Responsabilità civile stipulate dalla Provincia Autonoma di Trento e polizze assicurative per studenti "over 20" stipulate dall'Istituto di Istruzione "A. Degasperi" di Borgo Valsugana (TN);

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 **l'istituzione scolastica/formativa** si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curricolare;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs.

81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
3. L'istituzione scolastica/formativa si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e di ciascun progetto formativo.

Art. 6

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, **i soggetti ospitanti** devono essere in possesso di:

- capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curricolare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curricolare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

2. Il **soggetto ospitante** si impegna a:

- a) garantire allo studente/i beneficiario/i del percorso di tirocinio curricolare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curricolare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) fornire all'Istituzione scolastica in allegato alla presente convenzione, copia dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) riguardante le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti; *tale l'obbligo è previsto dalla conversione in legge del "Decreto Lavoro" (D.L. 48/2023) per le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola lavoro (ASL);*
- d) consentire al tutor dell'istituzione scolastica/formativa di contattare lo studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- e) informare l'istituzione scolastica/formativa di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i;
- f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- g) il soggetto ospitante si impegna a far osservare al personale impiegato gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti Pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014 e pubblicato all'indirizzo:

Art. 7

1. La presente convenzione quadro decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata triennale, salvo disdetta da comunicarsi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Alla prima scadenza triennale la presente convenzione quadro sarà da considerarsi tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica/formativa di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

1. Visto l'art. 28 comma 1 del Regolamento UE 2016/679 "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato", il "Responsabile del trattamento dei dati" per i dati forniti dall'Istituto, è individuato nel Soggetto ospitante. Il rapporto è disciplinato con specifico contratto di nomina predisposto dal Titolare del trattamento (l'istituzione scolastica/formativa), allegato alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa.

Il dati concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della stessa, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima.

Le parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di espressamente consentire, ove necessario, il trattamento dei suddetti dati per le sole finalità oggetto della presente Convenzione (ai sensi dell'articolo 6 - Comma 1 - lett. a del Regolamento UE 2016/679).

Allegato: copia dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al D.L. 48/2023



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giulio Bertoldi

(TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'AZIENDA/ENTE OSPITANTE)

Art. 1

Illegible paragraph of text, likely the first article of a document.

Illegible paragraph of text, likely the second article of a document.

Art. 2

Illegible paragraph of text, likely the third article of a document.

Illegible paragraph of text, likely the fourth article of a document.

Illegible paragraph of text, likely the fifth article of a document.

Illegible signature or stamp, possibly a name and title.

Illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or a concluding statement.

ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

PREMESSO CHE

- l'art. 4, paragrafo 1, n.7) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come "Regolamento"), individua il Titolare del trattamento dei dati (di seguito indicato come "Titolare") ne *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]"*;
- il Titolare è tenuto all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- l'art. 4, paragrafo 1, n.8, prevede che il Responsabile del trattamento (di seguito indicato come "Responsabile") sia individuato ne *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare"*;
- l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"* ovvero del soggetto a cui appartengono i dati personali;
- che l'individuazione del Responsabile e le sue mansioni debbano essere disciplinate con modalità contrattuali.

VISTO

la Convenzione sottoscritta tra le parti e di cui il presente atto è parte integrante

CONSIDERATO CHE

- le attività previste comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice).

Il Dirigente dell'Istituzione scolastica dott Giulio Bertoldi nato a Trento il 19/01/1962 codice fiscale BRTGLI62A19L378D in qualità di legale rappresentante del Titolare, ovvero Istituto di Istruzione "A. Degasperi" - Via XXIV Maggio, 7 - 38051 Borgo Valsugana (TN) - Codice Fiscale 81002070225 - Telefono 0461/75.36.47 - email: segr.istalcidedegasperi@scuole.provincia.tn.it - PEC: degasper@pec.provincia.tn.it

E

l'Azienda (Indicare la denominazione)

Codice fiscale: _____
rappresentata da: _____ nato/a
il _____ a _____
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"
Via: _____
Cap: _____ Paese: _____

CONVENGONO

Che il **"Responsabile esterno del trattamento"** dei dati personali comunicati dal Titolare e connessi all'espletamento delle attività relative alla realizzazione dei tirocini curriculari, come previsto dalla relativa Convenzione, sia individuato nell'Azienda ospitante.

La nomina riguarda il trattamento dei dati gestiti sia tramite supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici e nel rispetto di quanto sotto indicato:

Art.1 (Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento)

Il Titolare affida al Responsabile il trattamento di dati personali relativamente agli impegni previsti dalla Convenzione di cui il presente contratto è parte integrante: registrazione, cancellazione, elaborazione, conservazione, di dati personali relativi alla comunità scolastica di questo Istituto ovvero Dirigente scolastico, studenti, genitori o responsabili genitoriali, docenti, personale amministrativo e tecnico.

Art.2 (Natura e finalità del trattamento)

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione alla Convenzione stipulata tra l'Istituto ed il Responsabile per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa e di cui il presente atto è parte integrante e sostanziale. In nessun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto intercorrente tra il Titolare e il Responsabile.

Art.3 (Durata del trattamento affidato al Responsabile del trattamento)

Il trattamento avrà durata pari alla durata della Convenzione in essere tra le parti. All'esaurirsi del rapporto il Responsabile non sarà più autorizzato a trattare i dati personali della comunità scolastica dell'Istituto di cui è in possesso per conto del Titolare fatto salvo il rispetto degli obblighi di legge.

Art.4 (Doveri e compiti del Responsabile del trattamento)

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile, dovrà impegnarsi a garantire la correttezza del trattamento nonché a garantire adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Nello specifico il Responsabile si impegna a:

- trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dall'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del Titolare. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Responsabile questo dovrà informare il Titolare circa l'obbligo giuridico prima dell'inizio del trattamento;

- garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare ove applicabili, le misure previste dall'art. 32 del Regolamento;
- cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al termine del rapporto o a scadenza della Convenzione, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale;
- non ricorrere ad un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare; ogniqualvolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, a tale altro Responsabile sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con l'espressa presa d'atto dell'odierno Responsabile in merito alla sussistenza, in capo al Responsabile dal medesimo designato, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;
- informare tempestivamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi le disposizioni del Regolamento;
- informare tempestivamente il Titolare e il Responsabile della Protezione dei Dati nominato dal Titolare qualora si verifichi una violazione dei dati (Art. 33 del Regolamento) utilizzando l'apposito Modello disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto o richiedibile direttamente all'Istituto stesso.

Art.5 (Tipologia di dati personali oggetto del trattamento)

I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile vengono di seguito indicati per tipologia:

- dati personali anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi di identificazione personale dei soggetti di cui all' Art. 1;
- dati particolari relativi allo stato di salute (es. situazioni di handicap studenti).

Art. 6 (Categoria di interessati)

I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile potranno riferirsi alle seguenti categorie di interessati:

- Dirigente scolastico, studenti, genitori o responsabili genitoriali, docenti, personale amministrativo e tecnico.

Art. 7 (Obblighi e diritti del Titolare del trattamento)

Il Titolare si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile fornendo istruzioni documentate in caso di variazioni o di cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati. In ragione dell'affidamento in outsourcing del trattamento, il Titolare vigilerà sull'operato del Responsabile mediante esecuzione di audit o controlli specifici eseguibili ad opera del Titolare stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificatamente incaricato. Nel caso in cui il Titolare ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale

pregiudizio per gli interessati, esorterà il Responsabile al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla recesso dal presente contratto e alla chiusura del rapporto di collaborazione.

Art. 8 (Dati del RPD- Responsabile della protezione dei dati)

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono presenti sul sito dell'Istituto di Istruzione delle Arti nella sezione Amministrazione Trasparente-> Altri contenuti – Dati ulteriori.

Gli stessi dati possono essere richiesti direttamente all'Istituto scolastico, quale Titolare, all'indirizzo email istituzionale.

Art. 9 (Notifica di una violazione dei dati personali)

Come previsto dall'articolo 33 del Regolamento:

- 1. In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.*
- 2. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.*

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare e al Responsabile per la Protezione dei Dati ogni violazione dei dati (Art. 33 del Regolamento) utilizzando l'apposito Modello disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto o richiedibile direttamente all'Istituto stesso.

Art. 10 (Conclusioni e Foro competente)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché alla Convenzione. Le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Trento.

Le parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di espressamente consentirne, ove necessario, il trattamento dei dati per le sole finalità oggetto della Convenzione stipulata (ai sensi dell'articolo 6 - Comma 1 – lett. a del Regolamento UE 2016/679).

Per il Responsabile del trattamento



Per il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giulio Bertoldi

Giulio Bertoldi

**DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)**

Tra **ISTITUTO DI ISTRUZIONE A. DEGASPERI DI BORGO VALSUGANA**, con sede legale in Via XXIV Maggio, 7 38051 Borgo Valsugana (TN) di seguito anche "Titolare del trattamento" o solo "Titolare";

e _____
rappresentato da: _____ - nt. a _____ il _____
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

Via: _____ cap _____

di seguito anche "Responsabile del Trattamento" o solo "Responsabile"

Premesso che:

- Il Titolare del Trattamento ed il Responsabile del Trattamento (entrambe collettivamente definite anche "Parti") hanno stipulato un contratto di servizio ("Contratto") la cui esecuzione comporta il trattamento di dati personali da parte del Responsabile per conto del Titolare;
- il Responsabile possiede adeguati requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a svolgere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali;
- con la presente scrittura le Parti intendono regolamentare i rispettivi obblighi nell'ambito del trattamento di cui alla precedente lettera a) ("Trattamento"), in particolare vincolando il Responsabile al Titolare del trattamento in riferimento alla materia disciplinata dal contratto di servizio ed alla durata del trattamento, alla natura ed alla finalità del trattamento, al tipo di dati personali ed alle categorie di interessati;
- se nella presente scrittura sono utilizzati termini a cui il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") attribuisce una definizione, a tali termini andrà dato tale specifico significato, fermo che quanto indicato nella presente scrittura non modifica o interferisce con le definizioni di cui al Contratto, che rimangono quindi inalterate; se non diversamente indicato, per "Dati Personali" ed "Interessati" devono intendersi rispettivamente i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare ed i soggetti a cui si riferiscono tali dati.
- la presente scrittura integra il Contratto in relazione allo scopo di cui al precedente punto c) delle premesse, rimanendo per il resto inalterato il contenuto del Contratto medesimo.

• **DEFINIZIONE DEL RUOLO**

_____ (nome del Responsabile) assume la qualifica di responsabile del trattamento, e ad essa sono affidate tutte –ed esclusivamente– le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare esecuzione all'incarico di cui al contratto.

Le operazioni di trattamento riguardano dati personali, di qualunque natura, e sono effettuate utilizzando supporti sia cartacei che di tipo informatico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR, della normativa sulla protezione dei dati personali in genere e dei provvedimenti della competente Autorità di Controllo, e, comunque, attenendosi alle istruzioni del Titolare del trattamento.

Il Responsabile provvede, inoltre, a dare esecuzione agli obblighi che il GDPR, nonché i provvedimenti della competente Autorità di Controllo pongono direttamente a suo carico.

• **DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL TITOLARE**

Il Titolare dichiara che i Dati personali trasmessi e che trasmetterà al Responsabile sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, nonché il tutto rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile. Si precisa che rimane a carico del Titolare l'onere di individuare la base giuridica del trattamento dei Dati personali.

• **OBBLIGHI, DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL RESPONSABILE**

Fermo quanto sopra ed alle disposizioni di cui ai successivi articoli, il Responsabile si impegna, dichiara e garantisce che i dati personali oggetto di Trattamento saranno costituiti esclusivamente dai dati comunicati dal Titolare. Il Responsabile non potrà utilizzare nessuna diversa forma di acquisizione dei dati personali predetti.

Qualora i dati personali siano trattati in Paesi extra europei, il Responsabile è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 45-47 del Reg. Ue 2016/679.

- **MISURE DI SICUREZZA**

Il Responsabile adotta le misure di sicurezza necessarie al fine di garantire la riservatezza dei Dati personali, adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e di trattamento non conforme alle finalità dichiarate.

Il Responsabile si impegna se necessario all'adeguamento dei propri sistemi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come previsto dal GDPR all'art. 32, ed a verificarne periodicamente il rispetto.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR, consentendo a quest'ultimo, previo accordo, di procedere ad eventuali verifiche.

- **SOGGETTI AUTORIZZATI**

Il Responsabile, nell'ambito della propria realtà aziendale, individua le persone fisiche autorizzate al trattamento fornendo le istruzioni relative alle modalità del trattamento medesimo.

- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (SUB-RESPONSABILE)**

Con la presente scrittura, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("Sub-responsabili"), con obbligo del Responsabile di informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili, dando così al titolare l'opportunità di, eventualmente, opporsi a tali modifiche.

In caso il Responsabile faccia ricorso a Sub-responsabili – quindi sulla base di quanto previsto al precedente articolo – il Responsabile medesimo dovrà selezionare i Sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare con i Sub-responsabili specifici contratti, o altri atti giuridici, aventi il contenuto minimo di cui all'art. 28 paragrafo 3 GDPR, che prescrivano analiticamente i compiti ed obblighi di questi ultimi ed impongano a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile mantiene verso il Titolare l'intera responsabilità – ferma comunque un'azione diretta del Titolare verso i Sub-responsabili, che saranno responsabili in solido con il Responsabile verso il Titolare – per inadempimenti dei Sub-responsabili agli obblighi in materia di protezione dei dati; per quanto è possibile, quindi, il Responsabile si impegna espressamente a risarcire, a manlevare e a tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, sanzione e/o comunque pregiudizio che possa derivare al Titolare medesimo dalla mancata osservanza di tali obblighi e, in generale, dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte dei Sub-Responsabili nominati dal Responsabile, anche quando con il consenso del Titolare.

- **REGISTRO DEI TRATTAMENTI**

Il Responsabile, se obbligato ai sensi dell'art. 30, par. 2, del Reg. Ue 2016/679, terrà un registro in riferimento a tutte le categorie di attività di trattamento eseguite per conto del Titolare del trattamento, il nome e gli estremi del Titolare per il quale tratta i dati, nominativi di eventuali sub responsabili, indicazione del responsabile della protezione dei dati (se nominato), gli eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49 Reg. Eu., la documentazione delle garanzie adeguate e se possibile una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, Reg. Eu 2016/679.

- **AMMINISTRAZIONE SISTEMI**

Nell'eventualità in cui il Responsabile del trattamento operi in qualità di "Amministratore di sistema", esso è tenuto al rispetto della disciplina vigente in materia.

- **COLLABORAZIONE NELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

Il Responsabile si impegna, su richiesta del Titolare, a collaborare con quest'ultimo per consentire il corretto svolgimento di una valutazione d'impatto di cui all'art. 35 del RGPD nei casi previsti dallo stesso Regolamento o se comunque ritenuta opportuna dal Titolare, in particolare contribuendo ad individuare le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al RGPD, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

-

- **ASSISTENZA AL TITOLARE**

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare attuazione alle richieste per l'esercizio da parte degli Interessati dei diritti di cui al capo III del GDPR. In particolare, nel caso in cui il Responsabile riceva, anche per il tramite di un suo soggetto autorizzato, richieste riconducibili all'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR, si impegna:

- ad informare senza ritardo il Titolare, allegando copia della richiesta;
- ad attenersi alle istruzioni operative che riceve in merito dal Titolare;
- a fare in modo di assicurare che le operazioni di ricerca delle informazioni, di cui è in possesso, siano rapide e complete.

Il Responsabile – previa tempestiva consultazione con il Titolare – adempie, a norma di legge, alle eventuali prescrizioni provenienti dall'Ufficio del Garante o dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria e collabora con il Titolare per l'attuazione delle prescrizioni a questi impartite.

Il Responsabile, su richiesta eventuale del Titolare ed a spese dello stesso, coadiuva quest'ultimo nella difesa nei procedimenti dinanzi al Garante o all'Autorità giudiziaria ordinaria.

• **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA VIOLAZIONE ALLA SICUREZZA – DATA BREACH**

Il Responsabile, senza ingiustificato ritardo, ha l'obbligo di comunicare al Titolare ogni violazione della sicurezza (effettiva o potenziale) dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza (compresa quella eventualmente comunicata dal Sub-responsabile del trattamento), unitamente a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione ed il report della violazione (ma in ogni caso al più tardi entro 24 ore dal momento in cui si sia appreso dell'esistenza della suddetta violazione), ovvero:

- la descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali, ivi compresi la categoria di dato, il numero approssimativo delle parti interessate ed il numero approssimativo dei registri di trattamento violati;
- la descrizione delle possibili conseguenze delle violazioni dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o le misure proposte per porre rimedio alla violazione dei dati personali comprese quelle volte a contenere le eventuali conseguenze negative derivanti da tale violazione e quelle volte a prevenire il ripresentarsi della stessa violazione o di violazioni simili.

Tuttavia, qualora il Responsabile ritenga ragionevolmente che non sia possibile fornire le suddette specifiche nel termine previsto, lo stesso sarà tenuto – prima della scadenza del termine in questione – ad indicare al Titolare i motivi del ritardo e il termine entro cui ritenga di poter fornire le relative specifiche (che potranno anche essere fornite scaglionate nel tempo) e a tenere periodicamente aggiornato il Titolare sul punto; nonché fornire al Titolare la collaborazione e l'assistenza necessarie in merito a qualsivoglia rimedio giurisdizionale da adottare, compresa qualsivoglia segnalazione alle persone fisiche i cui dati personali siano coinvolti nella violazione (previa autorizzazione da parte del Titolare).

• **SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

In caso di violazione dei dati personali relativa al contratto di servizio posto in essere, il Responsabile dovrà:

- a) segnalare al Titolare senza indugio la violazione dal momento in cui abbia conoscenza della medesima a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) fornire al Titolare non appena possibile e, comunque, non oltre 36 ore da quando è stata scoperta la violazione, tutte le specifiche che il Titolare possa ragionevolmente richiedere.

Il Titolare si riserva il diritto di notificare la violazione all'autorità di controllo entro 72 ore (ex Art. 33 GDPR), e qualsivoglia comunicazione proveniente dal Responsabile.

In particolare, il Titolare ha facoltà di effettuare in ogni momento controlli ed ispezioni nei luoghi dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi i dati personali o la documentazione relativi al presente atto. I suddetti controlli potranno essere effettuati esclusivamente da personale qualificato del Titolare.

Il Titolare notifica per iscritto al Responsabile, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, la data ed il nominativo delle persone che, per suo conto, effettueranno le operazioni di ispezione e revisione.

Il responsabile è, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

• **DICHIARAZIONI E GARANZIE**

Il Responsabile potrebbe venire a conoscenza di informazioni tecniche, commerciali, finanziarie, operative, amministrative riservate e segrete di esclusiva proprietà e pertinenza del titolare del trattamento, nonché potrebbe venire in possesso di materiale da utilizzare esclusivamente ai fini della collaborazione.

Tali informazioni e tali materiali devono ritenersi di natura strettamente riservata e confidenziale, e, pertanto, dovranno essere trattati con cura dal Responsabile in modo da evitare ogni tipo di divulgazione e utilizzo non consentito. In occasione della cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo, il Responsabile è tenuto a restituire e/o distruggere, mediante semplice richiesta scritta da parte del titolare del trattamento, tutti i documenti e/o materiali in suo possesso, entro e non oltre le 48 ore dalla predetta richiesta. E' fatta salva la conservazione di documenti e materiali necessari a tutelare il Responsabile, il Titolare o gli interessati rispetto all'esercizio di diritti entro i termini di prescrizione legale, o necessari a dare esecuzione ad adempimenti obbligatori per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza e di non divulgazione da parte del Responsabile darà facoltà al Titolare di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la collaborazione o il contratto di servizio allegato, e il Responsabile sarà tenuto in caso di danni al risarcimento ex art. 1223 c.c.

- **CORRISPETTIVO E RESPONSABILITÀ**

La presente scrittura non fa sorgere in capo al Responsabile il diritto a ricevere compensi ulteriori rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio in essere.

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente scrittura o dalla normativa sulla tutela dei dati personali, la Parte inadempiente sarà tenuta a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, sanzione e/o comunque pregiudizio conseguente all'infrazione stessa.

- **DECORRENZA E DURATA**

Quanto oggetto della presente scrittura ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa.

Alla cessazione del Contratto di servizio, per qualsiasi causa intervenuta, il Responsabile non sarà più legittimato a trattare dati personali per conto del Titolare, se non nei casi previsti dalla legge, per eseguire un ordine dell'Autorità e/o per esercitare un proprio diritto. Il Responsabile, inoltre, dovrà restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento, oppure provvedere alla loro integrale distruzione, salvo il caso in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

Responsabile del trattamento		Titolare del trattamento
		 ISTITUTO DI ISTRUZIONE A. DEGASPERI DI BORGIO VALSUGANA
Timbro e firma per accettazione della designazione		IL DIRIGENTE SCOLASTICO Giulio BERTOLDI 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ALCIDE DEGASPERI" BORGO VALSUGANA (TN)



LICEI: Scientifico - Scientifico Scienze Applicate - Scienze Umane - **ISTITUTI TECNICI:** Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Costruzioni, Ambiente e Territorio - **CORSI SERALI:** Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari

Via XXIV Maggio, 7 - 38051 Borgo Valsugana (TN) - Tel 0461 753647 - C.F. 81002070225
www.istalcidedegasperi.it - sagr.istalcidedegasperi@scuole.provincia.tn.it - degasper@pec.provincia.tn.it

INFORMATIVA PRIVACY

Per aziende dei progetti di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato in merito al trattamento dei propri dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento è l'Istituto di Istruzione "A. Degasper", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via XXIV Maggio, 7 - 38051 Borgo Valsugana (TN) - telefono +39 0461/753647, e-mail: sagr.istalcidedegasperi@scuole.provincia.tn.it - PEC: degasper@pec.provincia.tn.it.

Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, 38057 Pergine Valsugana (TN), referente dott.ssa Gioia Cantisani, che sarà contattabile al numero +39 0461/512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC: pec.gadler@pec.gadler.it.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La liceità del trattamento è indicata nell'articolo 6 del Regolamento alle lettere b), c) ed e)

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

I dati personali raccolti sono trattati dall'Istituto Scolastico nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio della propria funzione istituzionale, ivi incluso le attività di supporto alla didattica, ad esempio: le convenzioni per i tirocini per l'alternanza scuola-lavoro, curriculari ed extra curriculari, anche in periodi estivi ai sensi della D.G.P. 211 del 26 febbraio 2016.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è necessario all'esecuzione della convenzione per i tirocini dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (P.C.T.O) già "alternanza scuola lavoro" di cui l'interessato è parte. Il trattamento è inoltre necessario per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati identificativi: nome, cognome, indirizzo, città, partita Iva, codice fiscale, indirizzo email, indirizzo email PEC, dati presenti in registri pubblici (ad esempio presenti sulla visura camerale), abilitazioni professionali, situazione economica, situazione fiscale, situazione previdenziale, situazione assistenziale, situazione finanziaria, situazione patrimoniale, situazione aziendale, dati relativi alla eventuale sussistenza di conflitti di interesse, copia documento riconoscimento (per le autocertificazioni prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000) e ogni dato indispensabile per le finalità del trattamento.

Dati particolari: situazione giudiziaria, dati relativi a condanne penali, dati presenti sul Casellario giudiziale, illeciti professionali.

CONFERIMENTO DEI DATI

Per le finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l'esclusione dalla possibilità di stipulare convenzioni inerenti i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (P.C.T.O) già "alternanza scuola lavoro" o per il tirocinio con questa Istituzione scolastica.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

FONTE DEI DATI TRATTATI

I dati possono essere acquisiti tramite:

le associazioni dei datori di lavoro e ordini professionali individuati;

tramite il docente referente dell'alternanza scuola-lavoro che individua aziende disponibili;

richieste dirette di aziende che si propongono;

autocertificazione dell'interessato resa ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000;

documentazione presentata dall'interessato a vario titolo.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per l'espletamento della pratica; successivamente alla conclusione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla trasparenza e sulla conservazione della documentazione amministrativa (la durata della conservazione per ogni specifico documento è indicata nel "massimario di conservazione e scarto" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 30 dicembre 2015). Se nel "massimario" è indicato un tempo di conservazione illimitato, i Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario in relazione alle finalità specificate e successivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Le modalità di conservazione on-line sono effettuate ai sensi della D.G.P. n. 2219 del 15/12/2014 (Accordo P.A.T. e ParER) tramite lo strumento web PiTre (sistema informatico per la gestione del registro di protocollo, dei repertori dei provvedimenti, dei flussi documentali interni all'amministrazione e dell'archiviazione della documentazione amministrativa).

DESTINATARI DEI DATI

I dati saranno comunicati a terzi solo se la comunicazione è necessaria all'esecuzione del contratto o convenzione, nei casi specificati dalla stessa convenzione, oppure se è necessaria per adempiere ad un obbligo legale o è previsto dalla normativa dell'Unione europea oppure da legge o regolamento.

Sono destinatari dei dati raccolti elencati i seguenti soggetti:

Trentino Digitale SPA relativamente alla gestione e manutenzione della piattaforma dell'Anagrafe Unica Studenti e della piattaforma web di protocollo PiTre;

enti preposti a norma di legge alla verifica dei requisiti necessari ai fini della stipulazione del contratto (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, Casellario giudiziale ed altre amministrazioni certificanti) e per accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. n. 445/2000. In base a tale disposizione è possibile l'accesso diretto agli archivi delle amministrazioni certificanti;

dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale autorizzato del Titolare del trattamento o da Responsabili esterni del trattamento che trattano dati per conto del Titolare stesso e che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

In ottemperanza alla normativa sulla trasparenza (D. Lgs 33/2013 e L.P. 4 del 2014) i dati obbligatori saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto o comunque tramite link alla sezione dedicata ("Amministrazione trasparente") e per i tempi previsti dalla normativa stessa. Saranno inoltre comunicati ad altri enti pubblici, registri per gli obblighi fiscali e legali previsti dalla normativa di settore.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali saranno trattati, generalmente, all'interno dell'Unione Europea. Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è legittimato ai sensi dell'art. 45 del Reg. Ue 2016/679, in virtù di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea. Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia, nel rispetto degli artt. 45,46 e 49 del Reg. Ue 2016/679.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

DIRITTI DELL'INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l'Interessato che:

ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;

le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;

ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Informativa aggiornata al 29/09/2023.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and the prospects for the future.

REPORT ON THE WORK OF THE YEAR

The work of the year has been characterized by a steady and successful progress in all the various branches of the work. The most important results have been the completion of the various projects and the publication of the reports on the same. The work has been carried out in a most efficient and economical manner, and the results have been of the highest quality.

The work of the year has been a most successful one, and the results have been of the highest quality. The work has been carried out in a most efficient and economical manner, and the results have been of the highest quality.

REPORT ON THE WORK OF THE YEAR

The work of the year has been a most successful one, and the results have been of the highest quality. The work has been carried out in a most efficient and economical manner, and the results have been of the highest quality.

The work of the year has been a most successful one, and the results have been of the highest quality. The work has been carried out in a most efficient and economical manner, and the results have been of the highest quality.

The work of the year has been a most successful one, and the results have been of the highest quality. The work has been carried out in a most efficient and economical manner, and the results have been of the highest quality.

The work of the year has been a most successful one, and the results have been of the highest quality. The work has been carried out in a most efficient and economical manner, and the results have been of the highest quality.

REPORT ON THE WORK OF THE YEAR

The work of the year has been a most successful one, and the results have been of the highest quality. The work has been carried out in a most efficient and economical manner, and the results have been of the highest quality.

The work of the year has been a most successful one, and the results have been of the highest quality. The work has been carried out in a most efficient and economical manner, and the results have been of the highest quality.

REPORT ON THE WORK OF THE YEAR

The work of the year has been a most successful one, and the results have been of the highest quality. The work has been carried out in a most efficient and economical manner, and the results have been of the highest quality.

The work of the year has been a most successful one, and the results have been of the highest quality. The work has been carried out in a most efficient and economical manner, and the results have been of the highest quality.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO INTEGRAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI

(ai sensi D. Lgs. 81/08 e s.m. – Decreto Lavoro 48/2023)



**COMUNITÀ
VALSUGANA e TESINO**

**P.tta Ceschi, 1
38051 Borgo Valsugana (TN)**

Edizione n. 1

Data: 29 marzo 2024

FIRME:

Datore di lavoro
Francesca Gervasi



RSPP
Sergio Orsingher



Medico Competente
Giuliana Maran



RLS

Premesse:

Il “Decreto Lavoro” del 4 maggio 2023, n. 48 prevede che, ai fini della tutela dei tirocinanti ospitati presso le aziende, nei periodi di alternanza scuola - lavoro, sia integrata nel Documento di valutazione dei rischi dell’Azienda ospitante una sezione dedicata ai rischi ai quali lo studente può essere esposto, nonché le misure di prevenzione adottate e i DPI di cui è fatto obbligo di uso da parte del tirocinante durante lo svolgimento delle attività.

L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente e l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

Le misure di tutela della salute e sicurezza da applicare per gli studenti in alternanza scuola lavoro, ivi compreso l’eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria, devono essere presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi del soggetto ospitante.

La finalità dei periodi di alternanza scuola – lavoro è di carattere formativo e per tale ragione i tirocinanti effettuano attività in compresenza di tutor e preposti e non possono essere adibiti alla sostituzione di personale dipendente. Infatti, non possono essere loro affidati compiti che prevedano ampi margini di autonomia operativa.

Nello svolgimento del periodo di alternanza scuola – lavoro la stessa deve essere svolta in accordo con il progetto formativo individualizzato ed a seguito della valutazione dei rischi condotta a favore degli studenti e tirocinanti. Essenziale importanza riveste la vigilanza di quanto concordato nel progetto formativo individualizzato da parte del tutor interno e del tutor esterno sullo studente.

È di competenza dell’Istituto scolastico l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti equiparati ai lavoratori, svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e il rilascio dei relativi attestati.

Pertanto gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza scuola-lavoro devono ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale e una specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti. Il soggetto ospitante potrà valutare la necessità di integrare con la formazione specifica rispetto agli ulteriori rischi presenti nell’Ente.

La Legge 977/67, così come modificata dal D. Lgs. 345/99 e dal D. Lgs. 262/00, prevede che in nessun caso lo studente minorenni in esperienza di tirocinio o in alternanza scuola-lavoro acquisti la qualifica giuridica di “lavoratore minore” e pertanto lo stagista minorenni non deve essere sottoposto a visita medica preventiva.

Agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei casi previsti dalla normativa vigente.

In base alla legge n. 85 del 3 luglio 2023 che ha convertito in legge il cosiddetto Decreto Lavoro n. 48 del 4 maggio 2023 “Le imprese (..) integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita

sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti). L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.» Qualora la scuola abbia in essere una convenzione quadro, l'integrazione può essere inviata alla scuola separatamente.

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla sicurezza, l'Ente dovrà garantire:

- l'osservanza degli obblighi di legge,
- la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dal tirocinante lo preveda,
- l'informazione al tirocinante sui rischi dell'Ente e della mansione cui sarà adibito
- l'informazione del tirocinante sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto,
- l'integrazione, ove necessaria, della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
- un tutor aziendale.

Limitazioni normative per minori in ambiente di lavoro

Ai sensi della L. 17.10.67 n. 977 così come modificata dai D.Lgs. 345/99 e 262/00, è previsto che, per le mansioni alle quali sarà adibito il tirocinante minore, debba essere effettuata una valutazione dei rischi con particolare riguardo a:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;
- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

La disciplina vieta di impiegare i minori nelle attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 977/67, che distingue tra esposizioni ad agenti chimici, fisici, biologici e dei processi e lavori.

L'Ente si impegna pertanto ad applicare le seguenti disposizioni per i minori:

- il minore non verrà adibito a effettuare movimentazione manuale di carichi superiori a 15 kg e per non più di 4 ore durante la giornata;
- non possono essere adibiti a lavorazioni che comportino un'esposizione al rumore ad un livello superiore a 80 dbA
- per il minore l'orario non supererà le 8 ore giornaliere e le 36 settimanali;
- l'orario di lavoro del minore non durerà, senza interruzione, oltre le 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, verrà interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora;
- al minore, come a tutti i lavoratori dipendenti, l'Ente fornirà i Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalla valutazione dei rischi;
- non possono essere adibiti a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti classificati dalla legge come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili;
- non possono essere adibiti a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti classificati dalla legge come nocivi ed irritanti.

VALUTAZIONE SPECIFICA

La formazione in materia di sicurezza è integrata da parte dell'Ente attraverso la seguente valutazione:

FATTORE DI RISCHIO	MISURE DI SICUREZZA
Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti e possibili, in relazione all'età;	Ogni lavorazione è eseguita sotto la diretta sorveglianza del tutor individuato dal datore di lavoro o dal dirigente per esperienza e capacità professionale.
Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;	Le attrezzature di lavoro e il luogo di lavoro sono conformi e rispettano la normativa vigente
Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;	Gli agenti chimici e biologici pericolosi sono espressamente vietati.
Movimentazione manuale dei carichi	Il carico massimo di riferimento per il <u>minore</u> è di 15 Kg. per non più di 4 ore durante la giornata
Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;	Lo studente non è autorizzato all'utilizzo di alcun tipo di macchina complessa
Rischio rumore	Lo studente non è esposto a lavorazioni che comportino un'esposizione al rumore ad un livello superiore a 80 dbA
Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;	Il tutor dell'Ente gestisce l'attività dello studente, con le pause che ritiene opportune, oltre a quelle espressamente stabilite dalla normativa vigente
Situazione della formazione e dell'informazione dei tirocinanti	Il Datore di Lavoro, anche attraverso il tutor dell'Ente, garantisce l'informazione al tirocinante, si impegna a vigilare sulla sicurezza, tutelare e intervenire preventivamente in caso di necessità.

Anche per gli studenti tirocinanti si considerano valide le valutazioni dei rischi di Impiegato Amministrativo, di Assistente Sociale, di OSA/OSS e di Educatore riportate rispettivamente in sezione 3.1. - 3.3 – 3.4 e 3.5 del DVR Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ente e che tutte le misure di prevenzione e protezione previste in favore del personale dipendente valgono anche per lo studente tirocinante.

Le suddette valutazioni dell'attività lavorativa estrapolate dal DVR generale della Comunità sono considerate allegati alla presente integrazione.
